

**CONVENZIONE QUADRO
PER IL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

TRA

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata dal dott. Mario Cesare GATTI, Direttore della Sede di Milano, nato a Milano il 29/05/1961

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale, nel seguito denominato "Ufficio Scolastico Regionale", codice fiscale n. 97254200153 con sede legale in Milano via Pola, 11 rappresentata da Dott. Francesco de Sanctis, nato a Roma il 10 agosto 1949

PREMESSO CHE:

- l'Università Cattolica intende incrementare le attività di tirocinio, ritenute utili momenti formativi nell'ambito della carriera universitaria;
- il mondo accademico e il sistema scolastico convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e la realtà professionale, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire l'accesso alla professione di insegnante.

4

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti (ivi compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione) e neolaureati dell'Università Cattolica, secondo la normativa vigente in materia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Istituti scolastici ad esso afferenti, sia di natura statale che paritaria.
2. La presente convenzione regola anche i tirocini degli studenti iscritti al Tirocinio Formativo Attivo (TFA), che rilascia il titolo di abilitazione all'insegnamento in base al D.M n. 249 del 10 settembre 2010.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo scolastico, anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio sono contenuti nel Progetto formativo, che costituisce presupposto ed elemento di fondamento della convenzione con i singoli Istituti scolastici.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutor e dei responsabili dell' istituto incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del tirocinio stesso.

Art. 4

1. Gli obblighi contenuti nel D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai rischi connessi all'attività della struttura ospitante sono attribuiti all' ente ospitante stesso, anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

2. L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Università Cattolica.

3. L'Istituto scolastico ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università Cattolica l'indicazione della regione o provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenti per territorio in materia di ispezione nonché delle rappresentanze sindacali aziendali o di quelle più rappresentative sul territorio nazionale.

4. L'Università Cattolica si impegna a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento ai soggetti indicati al comma 3.

5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente comma 2 della suddetta convenzione.

}

Art. 5

L'Istituto scolastico ospitante si impegna a:

- rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- trasmettere all'Università Cattolica, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi e all'Università Cattolica.

Art. 6

L'Università Cattolica si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor universitari e dei tutor dell'Istituto scolastico ospitante;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, programmi e ad ogni altra attività o caratteristica o informazione (ivi compresi i dati personali il cui trattamento dovrà effettuarsi ai sensi della legge 196/03) dell'Istituto scolastico ospitante, di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

1

Art. 7

I rapporti che l'Istituto ospitante intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 8

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ufficio Scolastico e per l'Università Cattolica alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 9

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza

Art. 10

Le norme della presente Convenzione hanno effetto tra le parti e si applicano agli Istituti Scolastici Lombardi dal momento della sottoscrizione del singolo progetto formativo, con le specifiche del caso.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 20 FEBBRAIO 2013

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Francesco de Biasi



1